

COMUNE DI ACQUSPARTA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 5 del 10/2/2010

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

AUTONOMIA E FUNZIONI

Art. 1.

(Autonomia del Comune)

1. Il Comune è Ente Autonomo territoriale dotato di autonomia politica ed amministrativa secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

2. Il Comune ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.

3. Il Comune riconosce le diverse culture, convinzioni politiche e religiose presenti nel territorio.

4. Il Comune considera la scuola come momento primario nella formazione culturale e sociale dei giovani.

5. Il Comune considera la pratica sportiva come forma della tutela della salute e di promozione di quei valori sociali ed umani indispensabili alla formazione della persona.

6. Il Comune rappresenta la comunità locale ed assicura il governo democratico della popolazione; promuove lo sviluppo sociale e culturale dell'intera popolazione, l'equilibrata crescita economica del territorio in armonia con le risorse ambientali, la tutela dell'ambiente naturale, la corretta gestione dei servizi pubblici e sociali, la conservazione e valorizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni.

Art. 2.

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio.

2. Il Comune esercita altresì le funzioni amministrative relative ai servizi di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare ed ai servizi di competenza statale attribuiti dalla legge.

3. Il Comune esercita ogni altra funzione attribuita o delegata dallo Stato o dalla Regione.

4. Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza propria o delegata, in conformità alla legge ed allo Statuto. Il Comune nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, pure attraverso forme associative, rapporti di collaborazione con altri Enti al fine di realizzare progetti d'interesse locale e/o sovracomunale.

CAPO II
TERRITORIO E SEGNI DISTINTIVI

Art. 3.
(Territorio)

1. Il Comune di Acquasparta ha per capoluogo la città di Acquasparta e comprende le frazioni di: Portaria, Firenzuola, Scoppio, Macerino, Casteldelmonte, Casigliano, Rosaro, Configni.

2. Le modifiche del territorio comunale sono regolate dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nelle forme previste dalla legge regionale.

Art. 4.
(Sede, stemma, gonfalone)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

CAPO III
PARTECIPAZIONE ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 5.
(Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune promuove e garantisce il diritto dei cittadini di partecipare al procedimento amministrativo e valorizza le libere forme associative, anche al fine di garantire la pari opportunità sociale.

2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini all'attività di governo e di amministrazione, consentendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed organizzative, l'utilizzo di strutture e servizi da parte delle associazioni, degli Enti e delle organizzazioni di volontariato, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 6.
(Attività amministrativa)

1. Il Comune organizza ed esercita la propria attività amministrativa e di governo secondo i principi della trasparenza, della pubblicità, della correttezza, dell'efficacia e dell'economicità, anche mediante il più ampio decentramento dei servizi. Promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali, la Regione e lo Stato.

2. L'attività amministrativa degli organi ed uffici del Comune si conforma ai principi dettati dalla legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Le richieste dei singoli cittadini, devono avere risposta da parte degli organi e/o uffici del Comune entro un congruo termine nel rispetto dei principi di cui al 1° comma e comunque nel rispetto della legge n. 241/1990.

4. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accedere agli atti dell'Amministrazione comunale e di ottenere copia nonché di essere informati sullo stato degli atti, delle procedure e, in generale, su ogni dato in possesso dell'Amministrazione comunale.

5. Il regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dei principi in materia di pubblicità degli atti, di accesso e di informazione.

Art. 7.
(Albo pretorio)

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione, mediante affissione, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE, INIZIATIVE POPOLARI E DIFENSORE

CIVICO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8.

(Principi generali)

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle proprie funzioni amministrative.

2. Sono destinatari degli istituti di partecipazione tutti i cittadini, gli stranieri e gli apolidi con permesso di soggiorno in Italia, residenti nel territorio comunale di età superiore ai 18 anni.

Art. 9.

(Consultazione popolare)

1. La consultazione diretta delle componenti sociali interessate sugli atti e provvedimenti del Comune e deliberata dal Consiglio Comunale a richiesta di un quarto dei suoi componenti o degli organismi di partecipazione. La consultazione è in ogni caso assicurata su tutte le iniziative che riguardano i problemi delle donne, dei giovani, della terza età e dei portatori di handicap.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce di volta in volta i soggetti e le forme della partecipazione in modo da assicurare l'opportuna informazione e garantire la più ampia consultazione dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dal regolamento.

3. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull'argomento che ne ha formato oggetto.

ART. 9 – bis

(Rappresentante delle frazioni)

1. in ciascuna delle frazioni storicamente costituite di Casigliano, Portaria, Macerino, Selvarelle, Rosaro, Configni, Firenzuola, è nominato un Rappresentante delle frazioni.

2. Per le frazioni di Castel del Monte e Scoppio è prevista la nomina di un unico rappresentante.

3. Il Rappresentante formula al Sindaco e agli assessori competenti proposte, non vincolanti, nell'interesse della frazione e della collettività residente e può essere chiamato ad esprimere il proprio parere, in via consultiva, su proposte dell'amministrazione comunale.

4. Il Rappresentante è eletto in pubblica assemblea da ciascuna frazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Art. 10.

(Consulta per le pari opportunità sociali)

1. Il Consiglio Comunale istituisce la Consulta per le pari opportunità sociali.

2. La Consulta formula pareri e proposte in tema di servizi sociali e di occupazione nonché nelle materie in cui possa rawisarsi interesse per il conseguimento delle pari opportunità sociali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta ed i casi nei quali deve essere sentita obbligatoriamente.

Art. 11.

(Partecipazione delle forme associative)

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali e delle forme associative spontanee di cittadini, rappresentative di interessi della collettività. L'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione e le modalità per l'attuazione delle forme della partecipazione popolare sono disciplinati dal regolamento.

2. Le associazioni e le libere forme associative sono consultate nelle materie inerenti alle loro finalità o scopi sociali. La partecipazione può essere esclusa, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio comunale, nei soli casi in cui sussista la urgente necessita di provvedere.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere chiamati a collaborare allo studio e alla formazione dei provvedimenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II

INIZIATIVE POPOLARI

SEZIONE I

Art. 12.

(Petizioni, proposte, istanze ed azioni popolari)

1. Per la migliore tutela degli interessi collettivi i soggetti di cui all'art. 8, in numero non inferiore a 60, nonché le forme associative di cui all'art. 11, possono presentare agli organi comunali petizioni, istanze ed avanzare proposte di deliberazione.

2. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 13.

(Procedimento)

1. Le petizioni, le istanze e le proposte sono presentate in forma scritta. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

2. Le petizioni, le istanze e le proposte sono sottoscritte dai presentatori con firme autenticate secondo le disposizioni previste dal regolamento.

3. Sulle petizioni, le istanze e le proposte, gli organi comunali competenti si pronunciano entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione, anche in via interlocutoria qualora sia necessario procedere ad ulteriore istruttoria e comunque entro e non oltre i 60 giorni successivi al completamento dell'istruttoria.

4. I termini, le modalità e la procedura di presentazione delle petizioni, le istanze e le proposte sono disciplinati dal regolamento.

Art. 14.

(Referendum)

1. Il Consiglio Comunale indice referendum su questioni di interesse generale che riguardino materie di sua esclusiva competenza, qualora lo richiedano almeno 400 elettori ovvero la proposta venga deliberata con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

2. Il referendum è escluso nelle materie della finanza e della contabilità e per gli atti a contenuto vincolato.

3. Il referendum non può essere richiesto in coincidenza con altre operazioni elettorali e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale o nei sei mesi successivi alla sua elezione. Il referendum non può essere riproposto se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato indetto su identica proposta.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta approvata in sede di consultazione referendaria, è posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati per le deliberazioni conseguenti.

5. Sull'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare decide una Commissione costituita da un Consigliere di maggioranza, da un Consigliere di minoranza, dal Segretario comunale e da due esperti in discipline giuridico-amministrative di cui uno designato dal Presidente del Tribunale di Terni ed uno scelto dal Consiglio Comunale nell'ambito di una terna proposta dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Terni.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 15.

(Difensore civico)

1. Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza dai due terzi dei suoi componenti, può stabilire che le funzioni del Difensore Civico siano esercitate in conformità ad apposita convenzione dal Difensore Civico di altro Comune della Provincia ovvero dal Difensore Civico della Provincia di Terni.

3. Il Difensore Civico interviene affinché l'azione amministrativa del Comune sia conforme ai principi della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità, del buon andamento e della tempestività.

4. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o su richiesta di singoli o di gruppi, provvede a segnalare gli abusi e le disfunzioni nei confronti dei cittadini da parte degli uffici e degli organi della pubblica amministrazione e può chiedere l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei funzionari del Comune o degli Enti dipendenti.

5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

6. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei componenti nell'ambito di una terna di candidati designati dal Presidente del tribunale di Terni tra funzionari in quiescenza dell'Amministrazione dello Stato aventi particolare esperienza nell'ambito del governo locale o tra gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e

Procuratori presso il Tribunale di Terni, specializzati in materie amministrative.

7. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale e non può essere rieletto per più di due volte.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

SEZIONE I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 16

(Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

SEZIONE II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17.

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà conferitagli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 18.

(Elezioni e durata)

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio, la pubblicità delle sedute nonché il numero, la posizione giuridica e l'entrata in carica dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

2. Qualora i consiglieri cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio, siano titolari di incarichi esterni, essi continuano ad esercitarli sino alla nomina dei successori.

Art. 19.

(Convocazione)

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, il quale fissa l'ordine del giorno.

2. Le modalità della convocazione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 20.

(Consiglieri comunali)

1. Il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.

2.1 Consiglieri esercitano i diritti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. Le proposte di delibera di iniziativa dei Consiglieri comunali devono riguardare questioni determinate e devono specificare l'oggetto ed i motivi del provvedimento richiesto.

4. Il Sindaco inserisce la proposta di delibera di iniziativa di uno o più consiglieri tra gli argomenti dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge.

5. I Consiglieri esercitano i diritti di interrogazione, interpellanza e mozione secondo quanto previsto nel regolamento interno dal Consiglio.

Art. 21.
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo.
4. I Presidenti dei gruppi formano la conferenza dei capigruppo che coadiuva il Sindaco nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
5. L'Amministrazione comunale, compatibilmente con lo svolgimento della attività degli uffici e servizi, assicura ai gruppi consiliari la disponibilità di locali e di attrezzature per la esplicazione delle loro funzioni.
6. Il regolamento interno del Consiglio disciplina la costituzione dei gruppi, anche misti, l'elezione dei presidenti, le modalità e le funzioni della conferenza dei capigruppo e quant'altro necessario allo svolgimento delle loro attribuzioni.

Art. 22.
(Commissioni permanenti e d'indagini)

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei gruppi.
2. Le Commissioni svolgono attività istruttorie e preparatorie in merito agli atti ed alle questioni di competenza del Consiglio.
3. Il Consiglio può istituire commissioni speciali per l'esperimento di indagini conoscitive o per l'esame di problemi di particolare interesse per la collettività locale e per l'attività del Comune.
4. Il regolamento interno del Consiglio disciplina il numero, le modalità di costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni nonché le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 23.

1. I lavori delle Commissioni di cui all'art. 22 sono pubblici tranne nei casi stabiliti dal regolamento.

Art. 24.
(Prima convocazione e funzionamento del Consiglio)

1. La prima convocazione dei Consiglieri eletti ed il funzionamento in via ordinaria del Consiglio sono disciplinati dal regolamento interno.
2. La convocazione degli eletti è disposta dal Sindaco.

Art. 25.
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello stabilito per la prima, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. I Consiglieri che si astengono dal voto non sono computati nel numero dei votanti. E in ogni caso richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati per le delibere riguardanti:

bilanci preventivi e consuntivi, piani finanziari, assunzioni mutui, Piano Regolatore e Varianti Generali, Regolamenti.

3. Il Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi a 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è dichiarata, previa contestazione dell'addebito da parte del Sindaco, con termine non inferiore a giorni 15 per le controdeduzioni da parte dell'interessato.

4. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

Art. 26.

(Prima adunanza del Consiglio)

1. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, alla convocazione del Consiglio mediante avviso notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

La prima adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei Candidati alla carica di Sindaco.

Nella prima adunanza il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed approva la proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 27.

(Regolamenti)

1. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare in conformità alla legge ed allo Statuto.

2. L'iniziativa dei regolamenti appartiene al Sindaco, alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio.

3. La proposta di regolamento deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa. La presentazione della proposta ed il procedimento di esame da parte della commissione consiliare competente sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

4. I regolamenti approvati dal Consiglio con le maggioranze di cui all'art. 25, comma 2, una volta divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati nell'albo pretorio a norma di quanto previsto dalla legge.

5. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio.

SEZIONE III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 28.

(GIUNTA COMUNALE)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori, uno dei quali assume la carica di Vicesindaco.
2. La Giunta è organo collegiale ed è presieduta dal Sindaco che provvede alla convocazione ed alla fissazione dell'ordine del giorno.
3. Nella Giunta deve essere assicurata la presenza di ambo i sessi.
4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco e possono essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
5. La Giunta delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti ed a maggioranza di voti.
6. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione.
7. Per quanto non previsti dalla legge e dallo Statuto il funzionamento è disciplinato dal regolamento.

Art. 29.

(Elezione del Sindaco)

1. L'elezione del Sindaco è regolata dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco nella prima seduta successiva alla elezione presta giuramento dinanzi al Consiglio.

Art. 30.

(Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 31.

(Sindaco)

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge dallo statuto e dal regolamento.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, provvede alla convocazione del Consiglio e della Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, anche a mezzo

degli Assessori.

3. Il Sindaco presiede e dirige i lavori della Giunta e determina le attribuzioni ed i compiti del Vicesindaco e degli Assessori.

4. Il Sindaco coordina l'attività del Segretario e dei dirigenti dei vari uffici.

5. Il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e delibera in merito a tutte le azioni giudiziarie attive e passive.

6. Al Sindaco, quale ufficiale del governo, competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

Art. 32.

(Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni che gli vengono assegnate dal Sindaco e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

Art. 33.

(Deleghe del Sindaco)

1. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli Assessori funzioni proprie con potere di firma.

2. Il provvedimento di delega e le sue eventuali modifiche è comunicato al Consiglio e pubblicato nelle forme di legge.

3. Il Sindaco può affidare ad un consigliere comunale il coordinamento di progetti o chiedere al consigliere di collaborare su problemi specifici.

Art. 34.

(Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e dei Consiglieri)

1. La mozione di sfiducia ed i casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e dei Consiglieri sono regolate dalla legge.

TITOLO IV

SERVIZI, ORDINAMENTO DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI, FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

SERVIZI, PERSONALE ED UFFICI

SEZIONE I

SERVIZI

Art. 35.

(Gestione dei servizi pubblici)

1. La gestione dei servizi pubblici di competenza comunale è esercitata nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

2. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

3. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni.

4. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta della Giunta spettano al Consiglio comunale.

Art. 36.
(Aziende speciali)

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 37.
(Istituzioni)

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal regolamento comunale e dai rispettivi statuti.

2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi di gestione delle istituzioni e ne controlla i risultati.

3. Il regolamento individua gli atti delle istituzioni da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale e detta la relativa disciplina.

4. Il revisore dei conti del Comune esercita le funzioni proprie anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 38.
(Nomina degli amministratori)

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni è deliberata dal Consiglio Comunale sulla base di proposte avanzate dalla Giunta, corredate da curriculum dai quali risulti il titolo di studio, la professionalità e la specifica esperienza dei candidati per funzioni espletate presso aziende pubbliche e private.

SEZIONE II
ORDINAMENTO DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI

Art. 39.

(Organizzazione, indirizzo e controllo degli uffici e del personale)

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati secondo i criteri di funzionalità e di economicità della gestione in modo da assicurare l'esercizio più efficace della funzione loro attribuita.

2. Spettano agli organi elettivi del Comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e servizi comunali.

2. Il Consiglio Comunale dispone verifiche periodiche della efficienza dei servizi e degli uffici.

SEZIONE III
LA DIRIGENZA

Art. 40.

(Dirigenti ed incarichi)

1. I dirigenti oltre la direzione degli uffici e dei servizi comunali, provvedono ai compiti di gestione amministrativa relativi alle strutture cui sono preposti.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, ai sensi di legge.

3. Per obiettivi determinati la Giunta può conferire con convenzioni a termine incarichi ad enti, professionisti od esperti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

SEZIONE IV
IL PERSONALE

Art. 41.

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Le dotazioni organiche del personale ed i modi di inquadramento nelle qualifiche funzionali sono disciplinati dal regolamento.

SEZIONE V

IL SEGRETARIO

Art. 42.

(Funzioni del Segretario)

1. Il Segretario esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 43.

(Vicesegretario)

1. La Giunta può nominare un Vicesegretario perché coadiuvi il Segretario nel caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. I requisiti professionali e la durata in carica del Vicesegretario nonché la indennità per lo svolgimento delle sue funzioni sono determinate dal regolamento.

Art. 44.

(Ordinamento finanziario, contabile e l'attività contrattuale)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è stabilito dalla legge.
3. L'attività contrattuale è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità.

SEZIONE II

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 45.

(Revisore dei conti)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto in base a quanto disposto dalla legge.
2. Il revisore può partecipare alle sedute del Consiglio. Può essere chiamato a partecipare alle sedute della Giunta.
3. Della partecipazione del revisore e dei pareri da questi espressi viene dato atto nei processi verbali.

TITOLO V

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 46.

(Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta Municipale.
2. Il Consiglio Comunale qualora lo richieda un terzo dei Consiglieri assegnati, sottopone la proposta di revisione a referendum consultivo.
3. Il procedimento di revisione è disciplinato dal regolamento consiliare.